

Sanzioni e clausola antiboicottaggio

Ciascuna delle due Parti dichiara e garantisce all'altra, per quanto a sua conoscenza, che né essa né nessuna persona o ente che la possiede o la controlla, o che essa possiede o controlla, è oggetto di sanzioni commerciali e/o economiche e/o finanziarie oppure di sanzioni (incluse, a puro titolo esemplificativo, leggi, regolamenti, ordini, ordinanze, risoluzioni, decreti, misure restrittive o altri obblighi aventi forza di legge) adottate dagli Stati Uniti, dall'Unione Europea (o da suoi Stati membri), dalle Nazioni Unite, dalla Svizzera o dal Paese di origine delle merci (collettivamente "Sanzioni"). Ciascuna delle due Parti accetta e s'impegna, nei confronti dell'altra, affinché essa e i suoi agenti, appaltatori e rappresentanti ottemperino, nel dare esecuzione al presente Contratto, ai requisiti menzionati in tutte le Sanzioni applicabili.

Il Venditore accetta e s'impegna, nei confronti dell'Acquirente, affinché le merci, direttamente o indirettamente, non provengano, non siano fornite né siano trasportate su un natante o da un vettore di proprietà, battente bandiera, noleggiato, gestito o controllato, direttamente o indirettamente, da un Paese, una persona, un ente o un organismo oppure ai fini di un'attività commerciale che comporti che l'Acquirente o una persona soggetta alla giurisdizione statunitense violi Sanzioni applicabili e/o misure di controllo sulle esportazioni o riesportazioni. Qualora l'Acquirente lo richieda, il Venditore dovrà fornire all'Acquirente la documentazione prevista ai fini della verifica dell'origine delle merci. L'Acquirente avrà diritto a rifiutare Paesi, natanti, itinerari di transito, persone o enti la cui origine sia soggetta a restrizioni, che farebbero sì che l'esecuzione del presente Contratto violi Sanzioni applicabili o che l'Acquirente o suoi agenti, appaltatori o rappresentanti oppure una persona soggetta alla giurisdizione statunitense, violino o vengano puniti da Sanzioni applicabili.

L'Acquirente accetta e s'impegna, nei confronti del Venditore, affinché le merci non vengano:

- (i) rivendute;
- (ii) smaltite; oppure
- (iii) trasportate su un natante o da un vettore di proprietà, battente bandiera, noleggiato, gestito o controllato, direttamente o indirettamente,

da un Paese, una persona o ente oppure ai fini di un'attività commerciale che comporti che il Venditore o una persona soggetta alla giurisdizione statunitense violi Sanzioni applicabili e/o misure di controllo sulle esportazioni o riesportazioni. Qualora il Venditore lo richieda, l'Acquirente dovrà fornire al Venditore la documentazione prevista ai fini della verifica della destinazione finale delle merci. Il Venditore avrà diritto a rifiutare destinazioni, natanti, itinerari di transito, persone o enti soggetti a restrizioni, i quali farebbero sì che l'esecuzione del presente Contratto violi Sanzioni applicabili o che il Venditore o suoi agenti, appaltatori o rappresentanti oppure una persona soggetta alla giurisdizione statunitense, violino o vengano puniti da Sanzioni applicabili.

L'Acquirente dichiara e garantisce, inoltre, che non pagherà le merci attraverso o per tramite di Paesi, banche o altri enti, organismi o strutture i quali facciano sì che il Venditore o una persona soggetta alla giurisdizione statunitense, direttamente o indirettamente, violino o vengano puniti da Sanzioni applicabili. Qualora il pagamento delle merci venga ostacolato, bloccato, ritardato o impedito per più di tre giorni lavorativi, a causa di Sanzioni o della loro presunta applicabilità, l'Acquirente farà quanto in suo potere per effettuare il pagamento mediante mezzi alternativi legali i quali, direttamente o indirettamente, non violino Sanzioni (nella misura in cui siano applicabili o vengano applicate o implementate da banche, governi o altre autorità legalmente costituite, di qualunque tipo), salvo nel caso in cui i problemi di pagamento non siano la conseguenza di una violazione delle Sanzioni da parte del Venditore.

Le Parti non collaboreranno, non accetteranno e non ottempereranno a condizioni o richieste, incluse le richieste di documenti, le quali violino o siano altrimenti vietate o punite ai sensi delle leggi o dei regolamenti antiboicottaggio degli Stati Uniti.

Fatte salve le disposizioni precedenti, le Parti accettano di dar seguito alle rispettive ragionevoli richieste di informazioni e/o prove documentarie, con finalità di supporto e/o verifica della conformità alla presente clausola.

Clausola anticorruzione

Ciascuna delle due Parti accetta e s'impegna, nei confronti dell'altra, affinché essa, in relazione al presente Contratto, ottemperi a tutte le leggi, i regolamenti, gli ordini, le ordinanze, le risoluzioni, i decreti o le misure restrittive e/o gli altri obblighi aventi forza di legge degli Stati Uniti, dell'Unione Europea (o di suoi Stati membri), delle Nazioni Unite, della Svizzera, o del Paese di origine delle merci relativi al contrasto alla corruzione e al riciclaggio di denaro ("Normativa applicabile"). In particolare, ciascuna delle due Parti dichiara, garantisce e s'impegna, nei confronti dell'altra, e ciò sia direttamente sia indirettamente,

- a. a non pagare, offrire, elargire o promettere in pagamento oppure a non autorizzare il pagamento di fondi o altri beni di valore, e a non assegnare un vantaggio finanziario:
 - i. a funzionari governativi oppure a funzionari o dipendenti di un governo o di qualunque ministero, agenzia o ente di un qualunque governo;
 - ii. a funzionari o dipendenti di un'organizzazione pubblica internazionale;
 - iii. a qualunque persona che agisca in veste ufficiale per o per conto di un qualunque governo o di un ministero, un'agenzia o un ente di tale governo oppure di un'organizzazione pubblica internazionale;
 - iv. a qualunque partito politico o suo funzionario oppure a qualunque candidato a una carica politica;
 - v. a qualunque altra persona, individuo o ente dietro suggerimento, richiesta o istruzioni oppure a vantaggio di una qualunque persona o ente tra quelli sopradescritti; e

- b. a non impegnarsi in altre azioni o transazioni,

in ogni singolo caso, se ciò viola o è in contrasto con la Normativa applicabile, inclusi, a puro titolo esemplificativo, lo statunitense Foreign Corrupt Practices Act e le normative nazionali applicabili che danno attuazione (in tutto o in parte) alla convenzione dell'OCSE per la lotta alla corruzione dei funzionari pubblici esteri nelle transazioni commerciali internazionali.